

Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA)

Modifica del 30 novembre 2012

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Gli allegati 1 e 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa sono sostituiti dalla versione qui annessa.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

30 novembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ **RS 142.201**

Allegato 1
(art. 19 e 19a)

Contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata

1. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19 sono stabiliti complessivamente a 5000:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 2500

Zurigo	504	Sciaffusa	24
Berna	314	Appenzello Esterno	14
Lucerna	110	Appenzello Interno	4
Uri	9	San Gallo	153
Svitto	36	Grigioni	63
Obvaldo	10	Argovia	170
Nidvaldo	11	Turgovia	64
Glarona	11	Ticino	113
Zugo	46	Vaud	197
Friburgo	64	Vallese	82
Soletta	74	Neuchâtel	56
Basilea Città	104	Ginevra	166
Basilea Campagna	79	Giura	22

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 2500

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2011² della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di soggiorno di breve durata per le persone di cui all'articolo 19a sono stabiliti complessivamente a 3000:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
750	750	750	750

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2011 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

Allegato 2
(art. 20 e 20a)

Contingenti dei permessi di dimora

1. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20 sono stabiliti complessivamente a 3500:

a. Contingente a disposizione dei Cantoni: 1750

Zurigo	353	Sciaffusa	17
Berna	220	Appenzello Esterno	10
Lucerna	77	Appenzello Interno	3
Uri	6	San Gallo	107
Svitto	25	Grigioni	44
Obvaldo	7	Argovia	119
Nidvaldo	8	Turgovia	45
Glarona	8	Ticino	79
Zugo	32	Vaud	138
Friburgo	45	Vallese	57
Soletta	52	Neuchâtel	39
Basilea Città	73	Ginevra	116
Basilea Campagna	55	Giura	15

b. Contingente a disposizione della Confederazione: 1750

2. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.

3. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2011³ della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono computati sul contingente della Confederazione (n. 1 lett. b).

4. I contingenti dei permessi di dimora per le persone di cui all'articolo 20a sono stabiliti complessivamente a 500:

1° gennaio–31 marzo	1° aprile–30 giugno	1° luglio–30 settembre	1° ottobre–31 dicembre
125	125	125	125

5. I contingenti sono validi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013 e sono liberati trimestralmente.

6. I contingenti liberati in virtù della modifica del 23 novembre 2011 della presente ordinanza, ma non ancora esauriti, possono ancora essere utilizzati. Sono riportati sul primo trimestre dell'anno successivo.

³ RU 2011 5855

